



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **29 marzo** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0021225 del 24.03.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 16.05), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 16.20), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 771/11

Regol. 713



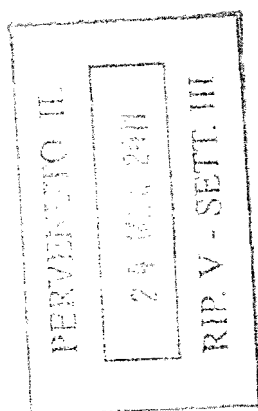
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

RETT. IV
AMMINISTRAZIONE
IL CAPOSEGRETARIO
(Dr.ssa Maria VALENTINI)



ART. 11 DELLO STATUTO - REGOLAMENTO-TIPO DEI CENTRI DI RICERCA, DI RICERCA E SERVIZIO E DI SERVIZIO

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso, la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione V.

Lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010 all'art. 11 disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri misti e così recita:

1. La "Sapienza" può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conformi deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, Centri (centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio).

2. Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale, o miste tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. Gli specifici Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sulla base di un **Regolamento - tipo** approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I Centri di ricerca possono essere istituiti su proposta di almeno due Dipartimenti, che ne assicurano la direzione. Nel caso dei Centri di ricerca il comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, è espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.

3 L'istituzione ed i regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizio sono deliberati, sulla base delle relazioni dei Dipartimenti proponenti e dell'Amministrazione, dal Senato Accademico riguardo alle finalità scientifico-culturali e dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla sostenibilità economico-organizzativa.

Il nuovo Statuto punta il focus sulla "interdipartimentalità" dei Centri e sul pieno coinvolgimento dei Dipartimenti: dalla progettazione, al supporto direzionale e alla sostenibilità delle suddette strutture. L'input-proposta (di istituzione dei Centri) non potrà più provenire dai singoli gruppi, ancorché sostenuti dai Dipartimenti di provenienza, ma direttamente dai Dipartimenti e dovrà essere tesa a rafforzare la collaborazione scientifica su progetti interdisciplinari di durata pluriennale e a garantire maggior valore aggiunto rispetto alla produttività dipartimentale e/o alla funzionalità dei servizi resi.

In ogni caso il numero complessivo dei Centri non potrà superare il 50% di quello dei Dipartimenti: 66. Allo stato attuale i Centri sono in tutto 36 (incluso: il Centro di servizi "Digilab" attivato, a decorrere dal 1.1.2011, con



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 MAR. 2011

Consiglio di Amministrazione
Settore IV
Servizi e Attività Periferiche
IL CAPO SETTORE
(Dr.ssa Maria VALENTINI)
Valentini

D.R. n. 772 del 21.12.2010, su delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione).

Si rammenta inoltre che, lo Statuto, all'art. 27, comma 9 ("Disposizioni generali, transitorie e finali") dispone che i Centri interdipartimentali in atto cessino *"dalle loro funzioni decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto (i.e.: 12.12.2010)"* e dispone, altresì, che entro il medesimo termine siano *"prorogati – previa istruttoria condotta da apposita Commissione mista Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione – i Centri per i quali sia stata approvata la conferma o sono istituiti i Centri, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nei quali possono confluire anche i Centri disattivati"*.

Pertanto, si ricorda che, concluso il processo di aggregazione dei dipartimenti con l'attivazione del nuovo assetto a partire dal 1° luglio 2010, è stato avviato il processo di riordino dei Centri mirando ai seguenti obiettivi:

- razionalizzazione strutturale ed economica
- sostenibilità scientifico-culturale
- adeguamento alle nuove disposizioni statutarie.

Sono stati raccolti e aggiornati tutti i dati ritenuti necessari ai fini di un'attenta valutazione dell'esistente e, conclusa la fase ricognitiva, tutto il materiale censito è stato oggetto di approfondimento e riflessione da parte della Commissione Centri e Consorzi. La proposta conclusiva è stata sottoposta a questo consesso che, nella seduta del 9.11.2010, ritenuto di dover procedere a un ulteriore coinvolgimento dei Dipartimenti interessati, ha prorogato il termine fissato dallo Statuto (dal 12.12.2010 al 31.3.2011) e ha costituito *"una Commissione composta dai proff. Adriano Redler, Stefano Biagioni, Giorgio Piras e dalla dr.ssa Maria Ester Scarano (nel seguito richiamata "Commissione" per distinguerla dalla Commissione Centri e Consorzi) con l'obiettivo di regolamentare, sentita la Giunta dei Direttori di Dipartimento, i rapporti esistenti tra i Centri Interdipartimentali e i Dipartimenti ad essi interessati"*.

La "Commissione" ha predisposto un sistema regolamentare opportunamente diversificato (in base alla diversa finalità dei centri interdipartimentali previsti dallo Statuto: di ricerca, di servizio e misti), tramite il quale ridefinire i rapporti tra dipartimenti e strutture aggregate alla luce dei principi sanciti dallo Statuto. Le bozze dei 3 Regolamenti - tipo sono state sottoposte alla Giunta dei Direttori di Dipartimento che, nella riunione del 7.2.2011, ha approvato i tre schemi-tipo di Regolamento che sono stati, quindi, sottoposti al Senato Accademico nella seduta del 15.02.2011.

In tale sede il Presidente ha presentato un nuovo testo regolamentare, unico per le diverse tipologie di Centro Interdipartimentale, diffuso in corso di



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29. MAR. 2011

riunione, e ne ha rinviato l'esame alla successiva seduta per consentire *"la verifica del testo elaborato da parte del Direttore Generale e per l'acquisizione del parere definitivo del Collegio dei Direttori di Dipartimento"*.

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento, riunitosi in data 14.03.2011, ha approvato il Regolamento apportandovi alcune modifiche al testo; il Senato Accademico, nella seduta del 22.03.2011, ha approvato lo schema di Regolamento - tipo apportandovi alcuni ritocchi e ha prorogato ulteriormente al 31.07.2011 i termini previsti dall'art. 27, comma 9 dello Statuto.

Si sottopone, pertanto, il testo in parola opportunamente revisionato ed emendato da alcuni refusi, all'approvazione di questo Consesso per la parte di propria competenza.

Allegati parte integrante:

1. Regolamento - tipo dei Centri Interdipartimentali

Allegati in visione:

1. delibera Senato Accademico – seduta del 9.11.2010
2. delibera Senato Accademico – seduta del 15.02.2011
3. Delibera Collegio dei Direttori di Dipartimento – seduta del 14.03.2011
4. Delibera Senato Accademico – seduta del 22.03.2011



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

29 MAR. 2011

DELIBERAZIONE N. 77/11

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il D.P.R. n. 382 dell'11.07.1980;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visti l'art. 11 e l'art. 27, comma 9 dello Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;
- Vista la delibera con cui il Senato accademico, nella seduta del 9.11.2010, nel prendere atto dell'approfondimento condotto dalla Commissione Centri e Consorzi, ha prorogato il termine previsto dallo Statuto per la cessazione dei centri non confermati al 31.3.2011 ed ha affidato ad una Commissione, appositamente nominata, la regolamentazione dei rapporti esistenti tra i Centri Interdipartimentali e i Dipartimenti ad essi interessati, sentita la Giunta dei Direttori di Dipartimento;
- Vista la delibera assunta dal Senato accademico, nella seduta del 15.02.2011;
- Vista la bozza di Regolamento-Tipo approvata con modifiche dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 14.03.2011;
- Vista la delibera del Senato accademico, assunta in data 22.03.2011 e concordando sulla necessità di un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 27, comma 9, dello Statuto;
- Presenti e votanti n. 22: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

- di approvare il Regolamento-Tipo dei Centri interdipartimentali;
- di prorogare ulteriormente al 31.07.2011 i termini previsti dall'art. 27, comma 9, dello Statuto.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

Centri interdipartimentali

Regolamento - tipo

Art. 1 – Finalità dei Centri, norme generali, norme per la istituzione e per il rinnovo

1.1 I Centri interdipartimentali di Ricerca, di Ricerca e Servizio e di Servizio sono costituiti in relazione a quanto disposto dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e dall'art. 11 dello Statuto dell'Università. Essi hanno la finalità di potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare, effettuata nell'ambito di diversi Dipartimenti, e di promuovere lo sviluppo della ricerca e l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto ed integrazione di più settori, anche nella gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi ed utilizzabili sia dall'utenza interna, sia - eventualmente - da un'utenza esterna (questo in particolare per i *Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio*).

1.2 I Centri hanno autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità. Essi sono amministrati e diretti da:

<u>Centri di Ricerca</u>	<u>Centri di Ricerca e Servizio</u>	<u>Centri di Servizio</u>
- il <i>Comitato direttivo</i> , composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti;	- il <i>Comitato direttivo</i> , composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti; esso è integrato con il Responsabile delle attività tecniche di servizio, individuato dal Direttore del Centro tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centri;	- il <i>Comitato direttivo</i> , composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti;

- il <i>Direttore</i>, individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore	- il <i>Direttore</i>, individuato dai Direttori dei Dipartimenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore	- il <i>Direttore</i>, individuato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti o, su proposta del Direttore Generale, tra il personale tecnico-amministrativo con qualifica non inferiore ad EP afferente al Centro, tenuto conto del <i>curriculum</i> professionale e lavorativo. La nomina è disposta con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore Generale, in relazione alla categoria di appartenenza.
---	--	---

Alle riunioni del Comitato partecipa il *Segretario amministrativo*, assegnato nei limiti delle disponibilità, anche *ad interim*, dal Direttore Generale dell'Università, sentito il parere del Direttore del Centro.

1.3 Il Direttore ed il Comitato direttivo si avvalgono dell'attività consultiva del *Consiglio tecnico-scientifico*, di cui al successivo articolo 3.

1.4 Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Il Comitato direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico durano in carica per l'intera durata del Centro, fino alla data dell'eventuale rinnovo.

1.5 La proposta di istituzione del Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio o della Giunta (ove previsto dal Regolamento del Dipartimento) di ciascun Dipartimento, adottata preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo eccezioni debitamente motivate.

La proposta deve indicare:

- a) le motivazioni;
- b) le strutture che si intendono mettere a disposizione;
- c) le strutture che si intendono, eventualmente, richiedere all'Amministrazione;
- d) il nominativo dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato direttivo;
- e) i nominativi dei docenti (almeno 20 esperti nel settore, per l'intero Centro) che contribuiranno all'attività di ricerca, fermo restando che ogni docente non può contribuire di norma a più di un Centro.
- f) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro senza che ciò possa costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- g) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
- h) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e la dotazione finanziaria di avviamento che si intende trasferire dai Dipartimenti al Centro;
- i) la sede, da individuarsi all'interno degli spazi assegnati ad uno dei Dipartimenti proponenti.

1.6 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Centro possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti, secondo gli atti di cui alla lettere b), d), e), f) g) e h) (limitatamente alla dotazione finanziaria) del precedente comma.

Sulla proposta si esprime il Comitato direttivo e delibera il Senato Accademico.

1.7 Per la valutazione della proposta di conferma e/o di rinnovo devono essere forniti ulteriori dati quali:

- a) l'indicazione di eventuali altri Dipartimenti aderenti con i relativi atti di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1.5;
- b) i finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni;
- c) lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni;
- d) i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni;
- e) la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico.

1.8 Sulla proposta di istituzione e/o di rinnovo si esprime con proprio parere il Collegio dei Direttori di Dipartimenti; la proposta, corredata dal suddetto parere, è quindi sottoposta all'approvazione del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di gestione amministrativo-contabile, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria e all'attribuzione delle risorse eventualmente richieste all'Amministrazione.

L'identificazione della tipologia di Centro è di competenza del Senato Accademico, laddove non risultasse univocamente definita.

1.9 Ai fini del funzionamento del Centro,

(in alternativa a secondo della tipologia del Centri)

<u>Centri di Ricerca</u>	<u>Centri di Ricerca e Servizio</u>	<u>Centri di Servizio</u>
la messa a disposizione, in via non esclusiva, del personale tecnico-amministrativo indicato dai Dipartimenti proponenti è formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.	l'attribuzione del personale tecnico-amministrativo, anche indicato dai Dipartimenti proponenti, è valutata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro. L'assegnazione è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale.	la dotazione dell'organico del Centro è definita con apposito provvedimento del Direttore Generale, anche con riferimento al personale tecnico amministrativo indicato dai Dipartimenti proponenti.

1.10 La durata del Centro è definita inizialmente dal Senato Accademico, sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.5, ed è variabile da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni; il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

1.11 La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la decadenza automatica del Centro, nei modi e nei termini definiti al successivo art. 4.4.

Art. 2 – Sede del Centro, Segretario amministrativo, funzionamento e gestione amministrativo-contabile.

2.1 Il Centro ha sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti costituenti, come indicato nella proposta. La sua individuazione e destinazione è oggetto di apposita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; ogni variazione deve essere proposta dal Comitato direttivo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio della Facoltà di afferenza del Dipartimento ospite.

2.2 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile sono stabilite dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.

2.3 Il Segretario amministrativo, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro, è il responsabile amministrativo del Centro ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.

2.4 I Centri debbono rilevare ogni anno in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:

a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo dell'Università assegnato al Centro, anche in via esclusiva, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 a) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Servizio e di Ricerca e Servizio (ove se ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dall'Università.

2.5 b) I Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Ricerca e di Ricerca e Servizio (ove se ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti.

2.5 c) Ove l'attività del Centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i Dipartimenti in relazione allo specifico apporto.

2.6 L'Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, determina le modalità di accesso alla disponibilità di cassa, nei limiti predefiniti di tale disponibilità, per l'esecuzione di programmi di ricerca basati sul rimborso a documentazione delle spese effettuate; il Consiglio di Amministrazione terrà in particolare conto le esigenze dei programmi finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali; per la determinazione dell'entità del ricorso alla disponibilità di cassa deve essere valutata l'esposizione pregressa ed attuale del centro di spesa.

2.7 L'Amministrazione può esercitare controlli amministrativi e di buon uso delle strutture ed attrezzature eventualmente messe a disposizione e comunque in uso nel Centro.

2.8 Il Direttore del Centro ha la funzione di datore di lavoro per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

Art. 3 – Comitato direttivo, Consiglio tecnico-scientifico, prodotti scientifici e di ricerca traslazionale, rapporti con Istituzioni di ricerca extrauniversitarie.

3.1 Il Comitato direttivo, composto secondo quanto stabilito dall'art. 1.2, svolge funzioni di coordinamento e di gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore.

3.2 Alla carica di Direttore del Centro è designabile un docente di ruolo con curriculum particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che in ogni caso lo ponga, all'interno della Sapienza, nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza.

3.3 Il Comitato direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale di ruolo universitario che può svolgere attività presso il Centro e segnatamente sul personale docente di cui all'art. 1. comma 5, lettera e). Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico.

3.4 Il Comitato direttivo, oltre a svolgere funzioni amministrative e gestionali, approva i programmi scientifici, delibera in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega — di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità — e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca e dei servizi ad essi correlati.

3.5 Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 comma 1.5, lettere e) ed f). Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro. Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca; esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.

3.6 La convocazione del Comitato direttivo e del Consiglio tecnico-scientifico è effettuata per iniziativa del Direttore del Centro con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica ed affissa in locandina ubicata presso la sede della direzione del Centro; il Direttore provvede alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio.

3.7 Tutte le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza e del Dipartimento di afferenza primaria, a maggior ragione laddove il finanziamento principale derivi da fondi della Sapienza e/o ne sia titolare un docente della Sapienza.

3.8 L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza; in merito viene acquisito il parere del Senato Accademico.

Art. 4 – Norme finali, transitorie e di rinvio

4.1 Per "anno" s'intende l'anno finanziario, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre.

4.2 Entro i successivi quattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri in atto sono sottoposti a procedura di conferma o riordino, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1, sulla scorta delle proposte formulate tramite le

apposite schede ricognitive. In caso di conferma, essi dovranno adeguare i propri regolamenti al presente Regolamento - tipo entro 3 mesi dalla delibera di approvazione.

In caso di aggregazione tra due o più Centri preesistenti, entro lo stesso termine dovrà pervenire all'Amministrazione una proposta di nuovo Centro entro cui andranno a confluire i precedenti, previa disattivazione dei rispettivi centri di spesa.

4.3 Il Senato Accademico, in sede di conferma e/o aggregazione, omologa il Centro decidendo, anche su proposta dei Dipartimenti proponenti, la sua assimilazione a Centro di Ricerca, Centro di Ricerca e Servizio o Centro di Servizio.

4.4 In caso di mancata conferma e/o riconfigurazione effettuata in sede di riordino, il Centro decade ed è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai Dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi. In tale evenienza:

- il Comitato Direttivo o, nel caso degli attuali Centri, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ognuno per le proprie competenze, approvano la proposta di destinazione delle sussistenze attive e passive ai Dipartimenti costituenti;
- il Direttore e il Segretario Amministrativo avviano tutte le procedure amministrative necessarie per garantire la devoluzione di tutte le competenze e spettanze in carico ai Dipartimenti di origine e la chiusura del centro di spesa;
- il Direttore ed il Segretario provvedono, altresì, alla definizione di tutte le partite creditorie e debitorie e all'approvazione del bilancio consuntivo.

4.5 Le risorse umane rientrano nei Dipartimenti di provenienza; i beni e le strutture eventualmente posti a disposizione rientrano nelle disponibilità dei rispettivi Dipartimenti di provenienza. In caso di inerzia, il Rettore ed il Direttore Generale provvedono con atto congiunto a nominare un soggetto che svolga funzioni commissariali nel termine prefissato per la disattivazione del Centro.

4.6 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste per i Dipartimenti dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università.

4.7 Si applicano, altresì, ai Centri le norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili alle Università; tra queste, l'art. 70, comma 12 ai fini della valutazione del conto economico del personale universitario di ruolo afferente al Centro; ove detto personale presti attività anche per Enti esterni convenzionati si dà luogo a quota di rimborso sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.